

Legittima la direttiva sulla brevettabilità delle biotecnologie

di Giulio Enea Vigevani

Il 9 ottobre 2001 la Corte di giustizia europea ha rigettato un ricorso presentato dall'Olanda, con il sostegno di Norvegia e Italia, per ottenere l'annullamento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Tale direttiva, tra le più rilevanti economicamente e contrastate politicamente dell'ultimo decennio, persegue il fine dell'armonizzazione della disciplina sulla proprietà industriale, imponendo agli Stati membri di consentire nel proprio diritto nazionale la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche.

La ricorrente lamentava l'erronea scelta dell'art. 100 A del Trattato quale base giuridica della direttiva, la violazione del principio di sussidiarietà, la violazione del principio della certezza del diritto, la violazione di obblighi di diritto internazionale, ma soprattutto la violazione del diritto fondamentale al rispetto della dignità della persona umana: consentendo la brevettabilità di elementi isolati dal corpo umano, la direttiva avrebbe operato una strumentalizzazione del materiale umano vivente.

Il giudice europeo non ha, tuttavia, ritenuto sussistente una lesione di diritti fondamentali. La direttiva contiene di disposizioni che vietano la brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo ed esclude la protezione per le invenzioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, tra le quali espressamente annovera i procedimenti di clonazione di esseri umani e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali. In ragione di ciò, dunque, la Corte ha ritenuto che "la direttiva delimita il diritto dei brevetti in modo sufficientemente rigoroso affinché il corpo umano resti effettivamente indisponibile ed inalienabile e che venga così salvaguardata la dignità umana"